

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TERRANOVA CORRADO**

INDICE

| | PAG. |
|--|----------|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 651 |
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 651 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| TERRANOVA CORRADO: Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950 n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate. (2525) . . | 651 |
| PRESIDENTE | 651, 653 |
| POLANO | 652 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 653 |

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Calcagno, Corona Giacomo e Farinet sostituiscono per la seduta di oggi i deputati Caiati, La Pira e Angelucci.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bennani e Baglioni.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate. (2525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Terranova Corrado: « Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate ».

La seduta comincia alle 9,45.

BERNARDINETTI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

Su questa proposta di legge, a cui la IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole, riferirò io stesso brevemente.

La legge 21 novembre 1950, n. 1030, prevede che per i finanziamenti di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti industriali esistenti, i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni della legge comunale, a contrarre mutui con Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine. A garanzia dell'ammortamento dei mutui medesimi, la legge consente ai comuni di rilasciare, a favore dell'Istituto mutuante, delegazione di pagamento sulle entrate effettive ordinarie della azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto dell'esercizio precedente.

Tale legge intese porre le aziende elettriche municipalizzate in condizioni migliori, rispetto alla precedente legislazione perché prima le aziende municipalizzate, per potere contrarre mutui, dovevano garantirli sulle entrate del comune, a cui appartenevano, costringendo i comuni ad impegnare a beneficio delle aziende municipalizzate le proprie entrate tributarie, che, il più delle volte, erano già impegnate per altri scopi.

La legge 21 novembre 1950 è intervenuta opportunamente per dare alle aziende elettriche municipalizzate — che, come è ben noto, provvedono ad un servizio pubblico di primaria importanza — la possibilità di superare tali difficoltà ed attuare con la dovuta ampiezza ed efficienza il potenziamento dei propri impianti, specie nell'Italia meridionale in un momento di così grande ripresa nel campo dell'elettricità.

Però, nella pratica attuazione della legge, si è dovuto constatare che un campo creditizio ristretto non riesce a soddisfare il bisogno delle aziende municipalizzate e di conseguenza ad assicurare il desiderato, sollecito ed integrale sviluppo delle aziende, fine che il legislatore si era proposto.

La necessità di allargare il campo creditizio fu sottolineata dall'autorevole voce, ormai spenta per sempre, del caro, indimenticato onorevole Firrao. Nella sua qualità di relatore, il deputato scomparso propose di precisare gli appositi Istituti di credito o, in subordinata, di modificare il disegno di legge. La stessa necessità di allargare il campo

creditizio è stata avvertita recentemente dall'onorevole Sullo, relatore su questa proposta di legge in seno alla IV Commissione, che ha dato parere favorevole.

Pertanto ad assicurare l'efficacia delle agevolazioni di cui trattasi, è necessario allargare il campo creditizio non escludendo dall'autorizzazione a finanziamenti, mediante mutui egualmente garantiti, anche gli enti o istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di investire capitali in imprese industriali.

A tale scopo si propone di integrare la legge 21 novembre 1950, n. 1030, con la seguente formulazione: « e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali ».

Invito la Commissione ad approvare questa proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLANO. Il fatto che gli istituti di credito pubblici e privati dovevano richiedere la garanzia del comune, quale proprietario degli impianti, ha costituito per le aziende municipalizzate una seria difficoltà a procurarsi i finanziamenti necessari ai lavori di costruzione, ampliamento e miglioramento degli impianti stessi, dato lo stato di indebitamento dei comuni. Questa difficoltà è stata superata con la legge 21 novembre 1950, n. 1030, limitatamente alle aziende elettriche municipalizzate e non si vede alcun motivo contrario all'emendamento proposto, con il quale vengono ampliate le possibilità dei Comuni verso quegli istituti, come ad esempio l'I. N. A. I. L. e l'I. N. A. che hanno una notevole potenza finanziaria. Richiamo, a questo proposito, l'attenzione della Commissione sulla politica discriminatoria che tali istituti, fra cui l'I. M. I., il Consorzio di credito per le opere pubbliche ed altri, seguono nella concessione di finanziamenti ai Comuni a seconda del colore politico delle relative amministrazioni.

Nella legge n. 1030 del 1950 — e conseguentemente nel proposto emendamento — rileviamo una lacuna nel senso che le agevolazioni disposte riguardano soltanto le aziende elettriche municipalizzate. Si può comprendere la esclusione delle aziende di trasporti urbani, in quanto regolate da una legislazione speciale, che fa capo al Ministero dei trasporti e la esclusione delle aziende acquedottistiche, in quanto aziende di semplice erogazione, ma non può comprendersi la esclusione delle aziende del gas, il cui

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

carattere industriale e commerciale (acquisto del fossile e vendita dei sottoprodotti: cock, catrame, ecc.) le pone sullo stesso piano delle aziende elettriche. Anche una eventuale preoccupazione finanziaria non ha ragione d'essere per le aziende del gas, in quanto i loro bilanci prevedono già la impostazione delle quote di ammortamento dei finanziamenti. D'altra parte, l'avvento del metano solleva poderosi problemi di trasformazione di impianti e la diffusione del servizio, attraverso la metanizzazione, anche a centri urbani fino ad oggi non serviti, presenta un interesse pubblico di notevole portata che non può essere ignorato.

La estensione delle agevolazioni alle aziende del gas è una esigenza sentita e non sembra che esista alcuna difficoltà di principio o di ordine pratico ad introdurla. Proponiamo, quindi, l'estensione della facoltà prevista in questo articolo alle aziende del gas. Con questa estensione siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge, pure facendo osservare che se ne ricaverà uno scarso beneficio, poiché gli istituti finanziatori previsti non sembra che abbiano effettive capacità creditizie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbo fare osservare all'onorevole Polano che è vero che le aziende del gas e dell'acqua possono avere eguali esigenze, ma che è anche vero che si tratta, nel caso specifico, di una proposta riguardante un campo ben determinato, quale quello delle aziende elettriche municipalizzate.

La stessa obiezione fu sollevata dall'onorevole Stuardi quando fu discussa la legge 21 novembre 1950 ed anche allora fu osservato che pur ammettendo le legittime esigenze delle aziende del gas e dell'acqua non si poteva in quella sede provvedere ad inserire altre attività industriali in una proposta riguardante le imprese elettriche. Sono pertanto contrario alla proposta dell'onorevole Polano.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, è così integrato:

« Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i comuni sono autorizzati, anche in

deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali ».

L'onorevole Polano ha presentato il seguente emendamento: « Dopo le parole delle aziende elettriche aggiungere le parole e delle aziende del gas.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Poiché l'articolo unico, non è stato modificato, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

TERRANOVA CORRADO: « Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate » (2525).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettiol Francesco, Boidi, Calcagno, Caratelli, Caroniti, Ceccherini, De' Cocci, De Meo, De Vita, Di Leo, Fadda, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Longoni, Marconi, Matteucci, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Polano, Riva, Sciaudone, Spallone, Terranova Corrado, Tommasi.

Sono in congedo:

Bennani e Baglioni.

La seduta termina alle 10,15.